

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6951 del 12/12/2024
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 31 - IMPRESA INDIVIDUALE AZIENDA AGRICOLA LANZAFAME GRANDE DI DATTILINI DANIELE - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME E RIDUZIONE DELLA PORTATA DEL PRELIEVO) E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL SUB-ALVEO DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC13A0041 - SINADOC 19567/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7252 del 12/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 31 - IMPRESA INDIVIDUALE AZIENDA
AGRICOLA LANZAFAME GRANDE DI DATILINI DANIELE - RINNOVO
CON VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME E RIDUZIONE
DELLA PORTATA DEL PRELIEVO) E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA
CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE DAL SUB-ALVEO DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI
GOSSOLENGO (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC13A0041 - SINADOC
19567/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 8818 del 27/06/2014 il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, all'Impresa Individuale Dattilini Carlo (C.F.: DTTCL38P07G535B e P.I.V.A.: 00271660334), la concessione (cod. proc. PC13A0041) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal subalveo del Fiume Trebbia con scadenza fissata al 27/06/2024;
- in data 09/05/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 85250), il titolare dell'Impresa Individuale Azienda Agricola Lanzafame Grande di Dattilini Daniele (C.F: DTTDNL73E14G535S e P.I.V.A.01531190336), erede di Dattilini Carlo, deceduto, ha richiesto il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume e riduzione della portata del prelievo) e cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da sub-alveo del Fiume Trebbia, avente ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di 7,5 m;

- ubicazione del prelievo: Comune di Gossolengo (PC), Località Lanzafame, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 18, mappale n. 88; coordinate UTM-RER: X: 547.733,68 - Y: 980.862,30;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 35 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 139.838 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 215 del 03/07/2024 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. 1415/2016;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO di stabilire, come dettagliato all'articolo 7 del Disciplinare di concessione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le seguenti prescrizioni:

- installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati;

- messa in atto di azioni di risparmio della risorsa idrica con valutazione di progressiva riduzione del prelievo;
- sia lasciato defluire, a valle della derivazione, il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d'acqua, pari a 1,7 m³/s nel periodo estivo e 2,44 m³/s nel periodo invernale;

DATO ATTO che, in data 25/07/2024, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO, ALTRESI', ATTO che la derivazione di cui trattasi è collocata in area contigua al Parco Regionale Fluviale del Trebbia e che si è reso necessario interpellare, in merito al rilascio della presente concessione, l'Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (assunto al protocollo ARPAE con il n. 120248 del 01/07/2024);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (assunto al protocollo ARPAE con il n. 122092 del 03/07/2024);
- Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale (assunto al protocollo ARPAE con il n. 187971 del 17/10/2024);

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”;

DATO INFINE ATTO che la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2024;
- ha versato la somma pari a € 663,71 a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 il 04/07/2014 e € 612,06 il 9/12/2024);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC13A0041;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** all'Impresa Individuale Azienda Agricola Lanzafame Grande di Dattilini Daniele (C.F: DTTDNL73E14G535S e P.I.V.A: 01531190336), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume e riduzione della portata del prelievo) e cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da sub-alveo del Fiume Trebbia, codice pratica PC13A0041, ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di 7,5 m;

- ubicazione del prelievo: Comune di Gossolengo (PC), Località Lanzafame, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 18, mappale n. 88; coordinate UTM-RER: X: 547.733,68 - Y: 980.862,30;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 35 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 139.838 m³/anno;
 - corpo idrico interessato: Fiume Trebbia, cod. IT080109000000009_10ER;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2034** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito delle azioni e delle valutazioni poste in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, articolo 7;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/12/2024;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2024 è stato pagato;
 5. **di dare, altresì, atto** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;e;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;e;

9. ***di dare, infine, atto*** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. ***di notificare*** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata all'Impresa Individuale Azienda Agricola Lanzafame Grande di Dattilini Daniele (C.F: DTTDNL73E14G535S e P.I.V.A: .01531190336) - codice pratica PC13A0041.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un pozzetto del diametro di 3 m e profondità 7,50 m, costituito da un manufatto in laterizio avente un corpo principale rettangolare di dimensioni 6,30 m x 3,20 m, da un locale cabina in laterizio dimensioni 2,40 m x 3,40 m e altezza 6,30 m, da un avampo di diametro 4 m e profondità 6,7 m; utilizzando una motopompa di aspirazione della potenza di 11 Kw, mediante tubi di pescaggio del diametro di 200 mm, viene convogliata l'acqua all'impianto di irrigazione.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Gossolengo (PC), Località Lanzafame, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 18, mappale n. 88; coordinate UTM-RER: X: 547.733,68 - Y: 980.862,30.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Gossolengo (PC), foglio n. 8 mappali n.ri 191, 900, 1543, 1549, 2031 e 1664, foglio n. 10 mappali n.ri 35 e 36, foglio n. 15 mappali n.ri 4, 5, 6 e 7, foglio n. 16 mappali n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 33 e 38, foglio n. 18 mappali n.ri 678 e 679, foglio n. 9 mappali n.ri 43, 44 e 52 - di superficie irrigabile, al netto delle tare, pari a circa 43.87.02 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 35 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 139.838 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Trebbia, cod. IT080109000000009_10ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2024** ammonta a **663,71 €**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere, per la sola componente del canone riferita al prelievo di acqua pubblica superficiale, che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **663,71 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei

lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale** - Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 1,70 m³/s nel periodo estivo e 2,44 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione,
- 10. Azioni di risparmio della risorsa** - È fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.
- 11. Valutazione di progressiva riduzione del prelievo** - Prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque superficiali da sub-alveo qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa superficiale per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il titolare dell'Impresa Individuale Azienda Agricola Lanzafame Grande di Dattilini Daniele (C.F: DTTDNL73E14G535S e P.I.V.A: .01531190336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 05/12/2024, firmato, per accettazione, dal titolare della concessionaria.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.